



Francesca Maria Calegari
NOTAIO

Repertorio n. 2031 Rogito n. 1238
Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea
degli associati della
CAMERA DI COMMERCIO ITALO - LIBICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di settembre alle ore dodici e minuti trentacinque.

In Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso il mio studio.

(Roma 3 settembre 2025)

Avanti a me dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in Roma iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

NICOLA COLICCHI, nato a Palermo (PA) il 21 luglio 1956, domiciliato per la carica ove segue in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "CAMERA DI COMMERCIO ITALO - LIBICA" con sede in Roma, via Abruzzi n. 3, codice fiscale n. 96337110587, partita IVA n. 05983201004; associazione costituita con atto a rogito notaio Francesco Maria Ragnisco di Roma in data 10 aprile 1997 rep.n. 43287 rog.n. 10511, regolarmente registrato, iscritta al n. 29 in data 21 marzo 2000 presso l'Albo Camere Miste tenuto da Unioncamere ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, che mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della predetta Associazione, tenutasi - in mia presenza - in data odierna presso il mio studio a partire dalle ore dodici e minuti dodici, fino alle ore dodici e minuti ventidue, presieduta da esso Presidente, e riunita in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Modifica dello Statuto della Camera di Commercio Paritetica Italo - Libica*

2. *Varie ed eventuali*

come da avvisi di convocazione inviati ai sensi dell'art.10 dello statuto vigente.

Aderendo alla richiesta, io Notaio attesto quanto segue.

Si precisa che - ai fini di una migliore intellegibilità del presente atto - la descrizione dei fatti avvenuti in Assemblea verrà esposta utilizzando il tempo presente indicativo.

"Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.11 dello Statuto vigente, il Presidente dell'Associazione, il sopra costituito NICOLA COLICCHI il quale constata e dà atto:

- che l'odierna assemblea è stata convocata giusta l'avviso inviato via mail a tutti i soci in data 6 agosto 2025;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti - in persona e tramite collegamento in videoconferenza, n. 6 (sei) associati, sui n. 35 (trentacinque) associati

REGISTRATO

a ROMA 2

il 03/09/2025

al n. 31851 Serie 1T

versati Euro

200,00

dell'Associazione, aventi diritto di voto, come da foglio presenze che rimarrà depositato agli atti dell'associazione;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente in persona di se medesimo, ed il Consigliere Maurizio Valfré, assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- che è presente altresì il Segretario MAHMUD NADIM A. N. EL-GHALALI;

e del Comitato di Controllo è Presente il Presidente Professor Matteo Carbonelli;

- che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla relativa trattazione il Presidente dell'Assemblea premette che il testo dello statuto riportante in evidenza le modifiche proposte è stato inviato a tutti i Soci prima dell'Assemblea, e passa quindi ad illustrare le modifiche e le motivazioni che ne suggeriscono l'introduzione.

In particolare osserva il presidente che non verranno modificati gli scopi dell'Associazione, ma si propone invece di

- meglio disciplinare le modalità di convocazione - riducendone i termini - e tenuta delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di amministrazione (Artt. 16 e 17), prevedendo altresì che in caso di mancato raggiungimento del quorum all'interno del Consiglio di Amministrazione per due riunioni consecutive il Consiglio possa deliberare senza quorum minimo;

- disciplinare i poteri del segretario, attribuendogli la facoltà di operare sui conti corrente in Libia, determinandone i limiti di spesa (art. 20);

- inserire il Comitato Operativo e tecnico tra gli organi dell'Associazione (art. 5), con funzioni di studio, propositive e consultive (Art. 19-bis), e con obbligo di relazione costante al Consiglio di Amministrazione;

- attribuire al Tesoriere il potere di gestire i conti corrente in Italia, determinandone i limiti di spesa (Art. 23).

A questo punto, alle ore dodici e minuti ventuno dopo breve ma esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulle modifiche proposte, in blocco, esprimendo il voto nominale per alzata di mano.

Non essendosi allontanato alcun socio, risultano presenti sei associati sui trentacinque associati aventi diritto al voto.

L'assemblea preso atto di quanto sopra e accolto l'invito del Presidente per le modalità della votazione, con nessun voto contrario,

DELIBERA all'unanimità

1) di adottare il nuovo testo dello statuto che si allega sotto la lettera "A";

2) di conferire al Presidente Dottor NICOLA COLICCHI come sopra generalizzato, ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Nessun altro prendendo la parola l'assemblea viene chiusa alle ore dodici e minuti ventidue. "

Si allega al presente verbale - sotto la lettera "A" il nuovo testo dello Statuto approvato, firmato dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Richiesta io Notaio ho redatto questo verbale, da me letto al comparente, che interpellato lo approva come conforme alla sua volontà ed a verità, e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti quarantanove.

Scritto parte a macchina e parte a mano da me Notaio su due fogli, dei quali si sono occupate quattro pagine e sin qui della presente quinta.

F.TO: NICOLA COLICCHI

F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA

TITOLO I

Costituzione

sede-finalità-durata

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita una Camera di Commercio mista denominata "Camera di Commercio italo-libica", avente una autonoma personalità giuridica, patrimoniale e finanziaria, senza fini di lucro, retta dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, dalle leggi e dai regolamenti in vigore in Italia.

La Camera, inoltre, deve subordinare le sue attività ed i suoi procedimenti relativi e destinati alla Libia, alle leggi ed ai regolamenti in vigore nello Stato della Libia.

ART. 2 SEDI

La sede legale della Camera è nella città di Roma - Repubblica Italiana. Un'altra sede è nella città di Tripoli - Stato della Libia. Con delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi secondarie ed uffici di rappresentanza ovunque nei due Paesi.

ART. 3 FINALITA'

La Camera si propone di consolidare, accrescere, promuovere e sviluppare le relazioni in tutti i settori tra i due Paesi.

In particolare, la Camera si prefigge di:

A) Promuovere ed organizzare in modo diretto o indiretto e patrocinare e sostenere tutte le iniziative e le attività volte al conseguimento di tali finalità.

B) Organizzare convegni, conferenze, incontri, studi, ricerche di mercato e tutte le altre iniziative atte a rafforzare i rapporti italo-libici, in genere, ed a favorire il trasferimento di tecnologie ed il know-how, lo scambio di merci e servizi tra i due Paesi, nonché i contatti reciproci tra gli operatori economici, la loro partecipazione a fiere ed esposizioni dei prodotti dei vari settori nei due paesi, organizzare reciproche missioni di operatori economici libici e italiani e promuovere la costituzione delle società miste per operare nei due Paesi e altrove.

C) Estendere ogni possibile assistenza per la definizione delle controversie commerciali mediante l'arbitrato tra i soggetti italiani e libici aderenti alla Camera ed altri in collaborazione con gli organismi pubblici e privati italiani e libici, nel rispetto delle norme giuridiche al riguardo in vigore nei due Paesi.

D) Proporre alle autorità competenti nei due Paesi le iniziative che possono favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Libia.

E) Creare un centro di documentazione che possa rilevare e diffondere le leggi ed i regolamenti in vigore in Italia e in Libia, nonché tutti i dati e le notizie, di carattere economico, finanziario e commerciale attinenti alle finalità della Camera.

F) Promuovere iniziative editoriali per la pubblicazione di periodici, monografie, notiziari, annuari della Camera, attinenti alla propria attività, allo sviluppo delle relazioni italo-libiche e per promuovere la commercializzazione dei diversi beni e servizi dei due Paesi.

G) Compiere ogni altra attività connessa alle proprie finalità che riterrà opportune, utili o strumentali allo sviluppo della Camera e al conseguimento delle proprie finalità, tra cui anche costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e di organismi camerali.

ART. 4 DURATA

La Camera ha iniziato a svolgere la propria attività dalla data di costituzione e approvazione da parte delle autorità competenti nei due Paesi e cioè dal 18/04/1997 ed ha durata illimitata.

TITOLO II

Le strutture amministrative e le condizioni di associazione

ART. 5 GLI ORGANI DELLA CAMERA

La struttura organizzativa della Camera è costituita da:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio d'Amministrazione
- Il Comitato di Controllo
- Il Comitato Operativo e Tecnico

. Le convocazioni degli organi sociali possono avvenire anche mediante strumenti digitali.

È consentita la partecipazione alle riunioni tramite videoconferenza o strumenti telematici.

La Camera adotta sistemi digitali per la conservazione e l'archiviazione dei documenti, la firma elettronica e la gestione dei flussi amministrativi.

ART. 6 CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci della Camera tutti i soci e gli iscritti nei registri di imprese tenuti dalle Camere di commercio e industria dei due Paesi, così come tutti i soggetti che per motivi professionali, scientifici o di studio svolgano una attività o intendano svolgere un'attività che coinvolga le relazioni economiche e commerciali con la Libia e/o l'Italia, o con soggetti di nazionalità italiana e/o libica.

Tutti i Soci devono essere di comprovata serietà e moralità.

I poteri, i diritti amministrativi e sociali, così come gli obblighi ed i contributi associativi, sono previsti analiticamente dal Regolamento Interno della Camera, redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

Ogni socio che viene ammesso si considera implicitamente obbligato a rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interno della Camera e ha il diritto ad intervenire nelle riunioni della Assemblea dei soci, secondo i poteri e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Interno della Camera.

L'ammissione del socio alla Camera viene valutata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con esclusiva discrezionalità e ad esclusiva ed insindacabile volontà del medesimo Consiglio, nei limiti e nelle forme che sono previste e stabilite nel Regolamento Interno della Camera. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'ammontare delle quote associative.

ART. 7 I SOCI

Tutti i Soci aventi diritto possono partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, purché adempienti nel pagamento dei contributi associativi ed iscritti nel libro dei soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea, secondo i poteri e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Interno della Camera.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia tra i componenti degli altri organi camerali, né tra il personale dipendente.

Ogni socio o persona fisica delegata non può rappresentare più di tre soci nelle riunioni delle assemblee.

ART. 8 SOCI ONORARI

L'Assemblea dei soci può offrire lo status di Socio Onorario della Camera su proposta del Consiglio d'Amministrazione, alle personalità dell'economia e della politica che abbiano contribuito in modo rilevante alla intensificazione e allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali.

Il Socio Onorario ha diritto a intervenire alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

All'Assemblea ordinaria dei Soci spetta di:

- definire la politica generale di gestione della Camera;
- approvare il Bilancio con le relazioni del Comitato di Controllo;
- nominare i componenti del Comitato di Controllo e stabilire i relativi compensi;
- nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione e stabilire i loro compensi;
- stabilire i compensi del Presidente, del Vice Presidente, e dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- tenere indenni i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo dagli impegni finanziari assunti a nome e per conto della Camera;

- deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle leggi e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 10 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in base a una convocazione fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte con posta elettronica o altra tecnologia analoga, inviata ai membri almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, al domicilio risultante dal registro camerale dei Soci, e deve indicare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, che sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci della Camera.

In caso di mancanza del quorum per la prima convocazione, si riunisce in seconda convocazione, che deve essere dopo almeno 24 ore dalla prima data ed entro un termine massimo di trenta giorni, e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci adempienti presenti.

In tutti i casi ciascuna delle parti (italiana e libica) avrà sempre il cinquanta per cento dei voti delle assemblee.

ART. 11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza dal Vice presidente, o in loro assenza, dal socio nominato dalla stessa Assemblea fra i soci intervenuti; l'Assemblea nomina il Segretario della riunione che sottoscriverà assieme al Presidente il verbale della riunione.

ART. 12 Il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, formulata da almeno un quinto dei soci aventi diritto ed adempienti.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria si riunisce nei casi di emergenza e quando sarà necessario per:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto della Camera;
- deliberare lo scioglimento della Camera, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- nominare i liquidatori fissando i loro poteri e i loro emolumenti;
- deliberare su tutte le altre questioni di carattere istituzionale e straordinario attinente l'esistenza e il funzionamento della Camera a essa sottoposte dal Consiglio d'Amministrazione, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Si applicano le disposizioni previste in questo Statuto riguardo la validità e la riunione dell'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, sulla validità e costituzione e deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 14 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA

La Camera è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione tra le due parti, composto da 6 a 18 membri, tra i quali il Consiglio stesso nominerà il Presidente, che sarà di nazionalità italiana, ed il Vice Presidente, che sarà di nazionalità libica.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 15 IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione verranno eletti dal Consiglio di Amministrazione con preferenza tra le personalità che abbiano contribuito al consolidamento delle relazioni tra i due Paesi.

Art. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dalla gestione della Camera e provvede a: - attuare le delibere della Assemblea dei soci;

- nominare le cariche dirigenziali della Camera, a patto che il Segretario della Camera sia di parte libica ed il Tesoriere di parte italiana;
- redigere ed approvare il Regolamento Interno della Camera;
- deliberare in ordine all'ammontare delle quote associative;
- accettare donazioni e sottoscrizioni concesse alla

Camera come una delle fonti delle proprie entrate; - preparare la bozza del bilancio e del rendiconto finale da sottoporre all'approvazione in Assemblea da parte dei soci,

- preparare la relazione annuale sulla attività della Camera per sottoporla alla Assemblea dei soci.
- convocare l'Assemblea e predisporre l'ordine del giorno dei suoi lavori;
- esprimere esclusivo ed insindacabile gradimento sulle domande di associazione alla Camera ed espellere i soci quando risulta necessario, il tutto nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento Interno della Camera;
- emanare un regolamento finanziario che disciplini le operazioni contabili e le modalità di gestione, nonché i regolamenti amministrativi riguardanti il lavoro della Camera;
- approvare regolamenti interni e amministrativi senza necessità di passaggio assembleare, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto riservino espressamente la competenza all'Assemblea.
- deliberare l'istituzione di Sezioni Territoriali e Uffici Esteri, coordinati dal Presidente o da un delegato, con funzioni di promozione, assistenza alle imprese e rappresentanza locale.
- delegare, nel caso lo reputi opportuno, parzialmente o interamente le proprie attribuzioni e i propri poteri amministrativi, ad uno o più dei propri membri, al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario, fatta eccezione per i poteri e le attribuzioni non delegabili per legge;
- compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità camerali, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i regolamenti e le leggi in vigore nei due Paesi.

ART. 17 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocato dal suo Presidente o dal Vice Presidente, e si riunisce validamente con la presenza della metà dei suoi membri più uno

Le sue delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono disertare più di tre riunioni nella stessa sessione del Consiglio d'Amministrazione, salvo per ragioni di comprovata necessità.

Qualora per due convocazioni consecutive regolarmente effettuate, il Consiglio di Amministrazione non possa validamente costituirsi per mancanza del quorum previsto, alla terza convocazione sarà considerato validamente costituito e potrà deliberare con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

In ogni caso, le deliberazioni adottate con il quorum ridotto dovranno essere comunicate entro 10 giorni a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e saranno considerate valide salvo opposizione scritta, da parte della maggioranza dei componenti totali, entro successivi 10 giorni dalla comunicazione.

Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e altre materie che lo statuto richiede siano approvate con quorum o maggioranze qualificate.

ART. 18 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di perdita di uno o più dei propri consiglieri, per qualunque causa legale, il Consiglio di Amministrazione può cooptare altri consiglieri indicati rispettivamente dalle due parti, a seconda dei casi. Il consigliere cooptato deve svolgere la sua funzione appena viene avvisato della cooptazione per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Ciò dovrà essere ratificato nella prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva la legale rappresentanza della Camera, la supervisione e l'amministrazione della stessa, e in particolare:

- a) si adopera con le necessarie procedure per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) si adopera, di concerto con il Segretario, per la preparazione dei programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi camerali, in particolare le attività elencate nel paragrafo (B) dell'art. 3 del presente Statuto, per sottoporli alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- d) in caso di necessità e urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva o, qualora la materia rivesta particolare rilevanza, convocando senza indugio una riunione straordinaria del Consiglio per la ratifica;
- e) rappresenta la Camera innanzi ai terzi e in giudizio;

Il Vice Presidente assume tutte le attribuzioni e le competenze del Presidente, di concerto con questo ultimo, salvo le competenze di cui alle lett. c) ed e); assume anche queste competenze in caso di assenza od impedimento del Presidente.

ART. 19 BIS COMITATO OPERATIVO E TECNICO

1. È istituito il Comitato Operativo e Tecnico, organo consultivo e di supporto gestionale, composto da esperti esterni e da membri del Consiglio di Amministrazione con specifiche competenze.
2. I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, che ne coordina i lavori.
3. Il Comitato è privo di poteri deliberativi e svolge funzioni di studio, consulenza tecnica e supporto operativo.
4. I membri del Comitato intrattengono rapporti e contatti operativi con soggetti esterni alla Camera nell'ambito delle attività e dei progetti ad essi affidati, nel rispetto delle linee guida stabilite dal CdA e dal Presidente. Tali rapporti non possono comportare assunzione di impegni economici o contrattuali a carico della Camera, che restano di esclusiva competenza degli organi statutari.
5. Il Presidente assicura che il CdA sia costantemente informato sugli sviluppi delle attività del Comitato.
6. Il Consiglio di Amministrazione può incontrare il Comitato, o singoli suoi membri, quando lo ritenga opportuno, nonché in occasione delle relazioni periodiche previste, al fine di approfondire i temi trattati e fornire gli indirizzi necessari.

ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario assume la conduzione delle attività e la direzione dei servizi della Camera tramite le sedi della Camera di Roma e di Tripoli.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla Legge libica. Ha i più ampi poteri per adottare tutti i provvedimenti e gli atti necessari per l'attività della Camera e gli spetta in particolare di:

- provvedere, di concerto con il Presidente ed il Vice-Presidente, agli atti di assunzione, di conferimento di incarichi a termine ed a prestito di servizio, promozione dei dipendenti della Camera ed a presentarli al Consiglio di Amministrazione;
- gestire in via autonoma i conti bancari e postali in Libia, provvedendo alla regolare tenuta della contabilità e alla gestione delle risorse finanziarie in Libia, secondo le stesse regole.
- firmare congiuntamente con il Tesoriere tutti i documenti finanziari;
- provvedere a convocare l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione, in caso di ostacoli legali che impediscano al Presidente o al suo Vice di farlo;
- presentare al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sulla attività della Camera, nonché tutti i dati e le notizie che gli vengano richiesti dal Presidente o dal Vice Presidente
- svolgere tutti gli altri compiti che gli vengono affidati dal Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO III

Contabilità e risorse finanziarie

ART. 21 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie della Camera sono costituite da:

- le quote associative;
- i diritti amministrativi riscossi dalla Camera per i servizi prestati;
- il ricavato delle vendite delle pubblicazioni della Camera e le pubblicità commerciali inserite in tali pubblicazioni;

- i contributi e le donazioni assegnate alla Camera e accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- le vidimazioni di certificati di origine e delle fatture commerciali

ART. 22 CONTABILITÀ

La Camera avrà un bilancio sociale preparato annualmente nelle modalità contabili comunemente adottate.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno sociale inizia soltanto dalla data di inizio effettivo delle sue attività e fino alla conclusione dell'esercizio successivo. Il bilancio deve contenere la situazione patrimoniale, conto entrate e uscite, un rendiconto dettagliato dei movimenti di denaro, con l'indicazione dei vari titoli, fondi, somme e rimanenze riportate all'anno successivo nonché i crediti spettanti alla Camera.

Il bilancio, le relazioni annuali e gli atti principali della Camera sono pubblicati sul sito istituzionale, a garanzia della trasparenza verso i Soci.

ART. 23 ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere assume i compiti della conduzione finanziaria della Camera, nonché la responsabilità della regolare tenuta dei conti e dei libri contabili conformemente alle disposizioni di legge, ai regolamenti finanziari della Camera e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere gestisce in via autonoma i conti bancari e postali in Italia, provvedendo alla regolare tenuta della contabilità e alla gestione delle risorse finanziarie, in conformità con il bilancio approvato e le delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere e il Segretario presentano rendiconti periodici al Presidente e al Vice Presidente sulla situazione finanziaria generale.

Le operazioni finanziarie sono disciplinate come segue:

- fino a € 10.000 (o equivalente in LYD) → possono essere effettuate in autonomia dal Tesoriere, per l'Italia, e dal Segretario, per la Libia;
- da € 10.001 a € 25.000 (o equivalente in LYD) → richiedono l'autorizzazione preventiva del Presidente;
- oltre € 25.000 (o equivalente in LYD) → devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In casi di comprovata urgenza, il Presidente può autorizzare provvisoriamente anche operazioni di importo superiore a € 25.000 (o equivalente in LYD), con obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Segretario ed il Tesoriere congiuntamente devono presentare al Presidente, ed al Vice-Presidente mensilmente un rendiconto dettagliato sulla situazione finanziaria della Camera. Non si possono effettuare operazioni di prelievo ed esborso dei conti della Camera senza la firma congiunta del Segretario e del Tesoriere o di chi viene delegato a riguardo dal Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi non si possono effettuare prelievi o esborsi dai conti della Camera al di fuori del bilancio preventivo approvato e delle voci di spesa in esso stabilite. Al di fuori di ciò non si possono fare prelievi e spese senza la preventiva approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 24 COMITATO DI CONTROLLO

Il Comitato di Controllo è costituito da:

- due membri scelti dalla Assemblea ordinaria fra i suoi membri che abbiano una sufficiente conoscenza della materia finanziaria e di contabilità, uno di nazionalità libica ed uno di nazionalità italiana.
- Un revisore legale di conti, riconosciuto in uno dei due Paesi, nominato dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

La durata del Comitato di Controllo è la stessa del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile, ed ha il compito di effettuare la revisione legale e la verifica delle regolarità dei conti della Camera, e la preparazione delle relazioni annuali sulla contabilità consuntiva, il conto entrate e spese e presentarle alla Assemblea ordinaria.

TITOLO IV

Disposizioni generali

ART. 25 CONTROVERSIE TRA I SOCI

Qualora insorga una controversia tra i Soci od uno o più Soci ed un Organo della Camera, in relazione a questioni connesse con la Camera stessa – purché afferenti diritti disponibili - competente a decidere e quindi a risolvere la vertenza sarà un Collegio Arbitrale composto da tre membri, che saranno nominati uno per parte, ed il terzo, in funzione di Presidente, dai due arbitri così nominati.

Le procedure dell'arbitrato e le relative condizioni saranno disciplinate – nei limiti di legge - all'interno del Regolamento Interno redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione

ART. 26 OBBLIGHI PER I SOCI

I soci della Camera hanno l'obbligo di:

- rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti concernenti l'oggetto delle attività della Camera, in vigore rispettivamente in Italia ed in Libia.
- Rispettare lo Statuto e le decisioni della Camera.
- Partecipare in tutte le attività della Camera e contribuire alle iniziative dirette al conseguimento dei suoi obiettivi.
- Non compiere attività contrastanti con i fini della Camera.
- Versare con regolarità le quote associative nei termini e nei modi stabiliti dalla Camera.
- Intervenire alle assemblee della Camera.

ART. 27 PERDITA DELLO STATO DI SOCIO

La qualità di socio della Camera si perde quando vengono meno i requisiti di associazione, indicati nel presente Statuto o nel Regolamento Interno, o per delibera del Consiglio, qualora il socio non adempia agli obblighi statutari o compia atti o si trovi in situazioni che possano, anche indirettamente, essere di pregiudizio alla Camera. Il socio escluso dalla Camera non ha diritto alla restituzione dei contributi, delle donazioni di tutte le somme pagate alla Camera, né ha alcun diritto sui beni della stessa.

L'escluso può fare opposizione, scritta e motivata, al provvedimento di esclusione alla prima Assemblea successiva alla delibera di esclusione. Nel caso in cui permanga la vertenza, deciderà il Collegio Arbitrale.

ART. 28 SCIoglimento DELLA CAMERA

L'Assemblea straordinaria ha il diritto di deliberare – con le maggioranze previste dalla legge - lo scioglimento della Camera per le cause indicate nella relativa proposta, e nominare uno o più liquidatori, definire le modalità di liquidazione, e stabilire i compensi dei liquidatori in base alle leggi in vigore.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DEL LIQUIDATORE

Il liquidatore provvederà a presentare una relazione con il resoconto finale della Camera all'Assemblea straordinaria che avrà il potere esclusivo di distribuire le risorse e i beni e distribuire le rimanenze, pur se nel rispetto dei principi non lucrativi che reggono la Camera, liberando i liquidatori.

F.TO: NICOLA COLICCHI

F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio

Io sottoscritta Dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in
Roma dichiaro che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale documento su supporto cartaceo, nella raccolta dei miei atti,
firmato a norma di legge, e composta di undici pagine.

Si rilascia a richiesta della parte ad uso fiscale.

Roma, 09 settembre 2025